



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL
16/03/2011**

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE .

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Rovigo.

Art. 3

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a Irpef.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 3 di detto regolamento, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale comunale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire da marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322;
4. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 3 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.619,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 8.619,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ed è stato successivamente modificato dal 01/01/2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/03/2011.

Art. 8

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.